



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Il Capo Dipartimento

Al Signor Presidente del Tribunale di Cosenza

e p.c.

Al Signor Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro

Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza

Al Sig. Sindaco del Comune di Rogliano

Oggetto: Decreto Ministeriale 1° marzo 2024 concernente “*Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di ROGLIANO (circondario di Cosenza) dall'elenco delle sedi mantenute individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive variazioni*”.

Si comunica, per opportuna conoscenza, che il decreto ministeriale indicato in oggetto, registrato dalla Corte dei conti il 20 marzo 2024, verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2024 ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO

Gaetano Campo

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 2 aprile 2024

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2024, n. 40.</u></p> <p>Regolamento di istituzione di Zone logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (24G00056) Pag. 1</p>	<p>Ministero dell'economia e delle finanze</p> <p><u>DECRETO 26 marzo 2024.</u></p> <p>Riapertura dei buoni ordinari del Tesoro a 78 giorni, terza e quarta tranche. (24A01699) Pag. 20</p>
<p>DECRETI PRESIDENZIALI</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 2024.</p> <p>Concessione della Bandiera di istituto all'Istituto geografico militare. (24A01648) Pag. 19</p>	<p><u>DECRETO 26 marzo 2024.</u></p> <p>Emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 186 giorni, prima e seconda tranche. (24A01700) . . Pag. 24</p>
<p>DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2024.</p> <p>Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre a 16 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia di La Spezia. (24A01640)..... Pag. 19</p>	<p><u>DECRETO 27 marzo 2024.</u></p> <p>Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro indicizzati al tasso Euribor a sei mesi («CCTeu»), con godimento 15 aprile 2023 e scadenza 15 ottobre 2031, ottava e nona tranche. (24A01703)..... Pag. 28</p>



n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 763

24A01670

DECRETO 1° marzo 2024.

Esclusione dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano (circondario di Cosenza) dall'elenco delle sedi mantenute.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, concernente «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - uffici dei giudici di pace, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», con cui sono stati soppressi gli uffici del giudice di pace individuati dalla tabella A allegata allo stesso provvedimento, ripartendo le relative competenze territoriali come specificato nella successiva tabella B;

Visto l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, con cui è stato sostituito l'art. 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, individuando nella tabella A di cui all'allegato 1, in coerenza con l'assetto territoriale fissato per i tribunali ordinari, la circoscrizione giudiziaria degli uffici del giudice di pace;

Visto l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo, con cui viene stabilito che «entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui è proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi inte-

gralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi»;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente «Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari»;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2014, n. 87, concernente «Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace, ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156»;


Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014, n. 279, e successive variazioni, con cui, all'esito della decorrenza dei termini perentori fissati dal citato decreto ministeriale 7 marzo 2014 e in attuazione dell'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace mantenute con oneri a carico degli enti locali procedendo alla puntuale ricognizione dell'assetto territoriale di ciascun ufficio;

Visto l'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, con cui il termine di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane, di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella tabella A allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, n. 179, e successive modificazioni, con cui sono stati ripristinati gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, apportando le necessarie variazioni agli allegati al citato decreto ministeriale del 10 novembre 2014;

Considerato che, con nota del 26 novembre 2021, il Presidente del Tribunale di Cosenza, nel trasmettere la nota del sindaco di Rogliano del 24 novembre 2021 con cui veniva evidenziata l'impossibilità di continuare a sostenere gli oneri connessi al fabbisogno di personale dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano, rappresentava la necessità di garantire l'erogazione del servizio giudiziario nelle more delle valutazioni rimesse alle competenti articolazioni ministeriali in ordine all'avvio del procedimento di chiusura del presidio giudiziario;

Richiamata la nota ministeriale del 24 febbraio 2022 con cui, in considerazione delle gravi e persistenti criticità rilevate, veniva richiesto all'ente locale responsabile per il mantenimento di fornire ogni elemento utile in merito a eventuali iniziative assunte o in corso di definizione dirette a ripristinare la piena funzionalità dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano;



Rilevato che, con nota dell'8 giugno 2023, il Comune di Rogliano, in riscontro a specifica e motivata richiesta del giudice onorario di pace di sostituzione del dipendente assente, ha comunicato l'impossibilità di garantire l'assistenza del personale amministrativo per le udienze calendarizzate nel mese di giugno, confermando l'aggravarsi dei già noti disservizi, senza fornire elementi nel senso di una positiva risoluzione degli stessi;

Preso atto che la grave e persistente situazione di disagio operativo dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano è stata ulteriormente confermata dalla nota dell'11 dicembre 2023 con cui il sindaco del Comune di Rogliano, richiamando i contenuti della delibera del consiglio comunale n. 29 del 6 dicembre 2023, ha richiesto l'adozione del decreto ministeriale di esclusione dell'ufficio del giudice di pace dall'elenco delle sedi mantenute per l'impossibilità di garantirne il regolare funzionamento, formulando espressa revoca dell'istanza di mantenimento;

Considerato che, con nota del 22 dicembre 2023, il Presidente del Tribunale di Cosenza, preso atto dei persistenti e insanabili disagi nella gestione del servizio giudiziario determinati dall'insufficiente dotazione di personale e dell'univoca volontà espressa dall'ente locale responsabile per il mantenimento, ha evidenziato la necessità di procedere alla soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Rogliano;

Ritenuto che spetta all'ente che ha richiesto il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace l'obbligo di garantire la funzionalità ed operatività dell'ufficio stesso, con riferimento ad ogni attività inerente all'erogazione del servizio giustizia;

Considerato che la volontaria assunzione, da parte dell'ente richiedente il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, degli oneri connessi al funzionamento del presidio giudiziario, con la sola esclusione di quelli inerenti al personale della magistratura onoraria ivi addetto, costituisce il presupposto necessario affinché si realizzi la fattispecie delineata dall'art. 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156;

Ritenuto conclusivamente che, alla luce della volontà espressa dal comune sede dell'ufficio giudiziario nonché delle gravi e perduranti criticità rilevate nella erogazione del servizio giustizia, si rende necessario escludere l'Ufficio del giudice di pace di Rogliano dall'elenco delle sedi mantenute con oneri a carico degli enti locali, specificamente individuate dal decreto ministeriale 10 novembre 2014 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio del giudice di pace di Rogliano cessa di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alla medesima data le relative competenze sono attribuite all'Ufficio del giudice di pace di Cosenza.

Art. 2.

Gli allegati al decreto ministeriale 10 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 2014 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° dicembre 2014,

n. 279, quali risultanti dalle successive variazioni, nonché la tabella A vigente allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono modificati nel senso e nei limiti di quanto previsto dall'art. 1 che precede.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2024

Il Ministro: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2024,

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 762

24A01671

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 16 febbraio 2024.

Modifiche al decreto 19 novembre 2021 di istituzione dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, il quale prevede che «Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy», e visto, altresì, l'art. 2, comma 4 del medesimo decreto-legge che prevede che «Le denominazioni "Ministero delle imprese e del made in Italy" e "Ministero delle imprese e del made in Italy"»

